

Circolare n. 4/2008

Legge Finanziaria anno 2008/4

Novità in materia di imposte sul reddito delle società/1

Premessa

Si porta a conoscenza che la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, (di seguito “Finanziaria 2008”) ha introdotto rilevanti novità in materia di imposte sui redditi e di altre imposte indirette.

Con la presente circolare si comincia l’analisi delle principali novità introdotte in materia di imposta sul reddito delle società, ed in particolare:

1. Riduzione delle aliquote IRES;
2. Nuove regole di deducibilità degli interessi passivi;
3. Ammortamenti e leasing.

1. Riduzione delle aliquote IRES (art. 1, comma 33)

Una significativa modifica introdotta dalla Finanziaria 2008 riguarda l'abbattimento di 5,5 punti dell'aliquota nominale Ires: dal 33% al 27,5%.

Sul piano economico-finanziario complessivo, tuttavia, il risparmio derivante dalla riduzione dell'aliquota è compensata, pressoché integralmente, dall'ampliamento della base imponibile, come illustrato nei paragrafi successivi.

Pertanto, fermo restando i saldi complessivi a pareggio dell’intervento sull’Ires, vi saranno società che otterranno un considerevole risparmio ed altre un netto peggioramento.

La riduzione dell’aliquota Ires impone alle società di modificare l'ammontare delle “imposte anticipate” e delle “imposte differite passive” calcolate negli esercizi pregressi, in cui l'aliquota fiscale era del 33 per cento.

Le società saranno chiamate, quindi, ad adeguare i fondi stanziati per le imposte, nonché il credito per imposte anticipate, rilevando delle sopravvenienze rispettivamente attive o passive, pari all’importo soggetto ad adeguamento.

Relativamente all'esercizio 2007 si dovrà tener conto della nuova aliquota.



Ulteriore effetto della riduzione dell'aliquota Ires dal 33% al 27,5%, è la riduzione dell'appeal del regime della trasparenza delle S.r.l. a ristretta base partecipativa di cui all'art. 116, Tuir, accorciando le distanze tra la tassazione in capo alla società nell'ipotesi dell'applicazione del regime ordinario e la tassazione in capo ai soci, nella diversa ipotesi della tassazione opzionale della trasparenza.

Si rammenta che il regime in questione, sotto l'aspetto prettamente economico, si caratterizza per l'ulteriore vantaggio che consente di evitare la doppia imposizione dei dividendi.

2. Le nuove regole di deducibilità degli interessi passivi (art. 1, comma 33)

2.1 Deducibilità degli oneri finanziari

La Finanziaria 2008 introduce un tetto generalizzato alla deduzione degli oneri finanziari sostenuti dalle società di capitali.

Il nuovo sistema prevede la deducibilità degli oneri finanziari fino a concorrenza del medesimo importo di interessi attivi e proventi assimilati in ogni esercizio.

Per la parte che eccede tale importo, essi possono essere portati in deduzione alla base imponibile nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL).

Il ROL è un indicatore della capacità dell'impresa di generare reddito con la sua attività tipica, dal momento che non concorrono alla sua formazione costi e ricavi di natura finanziaria, oneri tributari, costi e ricavi di natura straordinaria.

Il ROL fiscale è dato dal differenziale tra Valore e Costi della produzione al lordo degli ammortamenti e dei canoni di leasing dei beni strumentali.

Una volta calcolato il ROL fiscale, e stabilito il limite massimo di deducibilità degli interessi, è possibile recuperare le eccedenze risultate indeducibili, in anni successivi, senza alcun limite temporale.

A partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre, infatti, la quota di ROL fiscale non utilizzata per la copertura degli interessi passivi sarà riportabile ai successivi periodi d'imposta.

Per i primi due anni di applicazione delle nuove disposizioni, il limite di deducibilità degli interessi passivi è incrementato rispettivamente di €10.000 (primo anno) e di €5.000 (secondo anno).

Tabella 1: Calcolo del limite massimo di deducibilità degli interessi passivi

| |
|--|
| <p>La società Alfa S.p.A. presenta i seguenti dati di conto economico 2008</p> <p>Valore della produzione 1.500.000 Costi della produzione 800.000 Di cui: – ammortamenti 200.000 – canoni leasing 150.000 Interessi passivi 400.000 Interessi attivi 5.000</p> <p>Calcolo interessi indeducibili</p> <p>Rol: $[(1500.000 - 800.000) + 200.000 + 150.000] = 1.050.000$ Limite massimo deducibile: $(1.050.000 \times 30\%) + 10.000 = 325.000$ Interessi netti: $(400.000 - 5.000) = 395.000$ Eccedenza: $(395.000 - 325.000) = 70.000$ (variazione in aumento in UNICO 2009)</p> <p>Nell'esercizio 2009, Alfa presenta:</p> <p>Interessi netti 250.000 Rol 1.000.000. Limite massimo deducibile: $(1.000.000 \times 30\%) + 5.000 = 305.000$.</p> <p>Alfa potrà dedurre interamente gli Interessi passivi netti del 2009 e potrà operare una deduzione (variazione in diminuzione in UNICO 2010) per $(305.000 - 250.000) = 65.000$.</p> <p>Resterà un'eccedenza di interessi 2008 ancora da recuperare negli anni successivi pari a $(70.000 - 65.000) = 5.000$.</p> |
|--|

Il nuovo regime, se da un lato determina l'ampliamento della base imponibile, dall'altro consente di superare uno dei principali effetti anomali della *thin cap* (abrogata, insieme al *pro-rata patrimoniale*, dalla stessa Finanziaria 2008) ovvero l'impossibilità di porre rimedio, a posteriori, alle situazioni che hanno generato l'indeducibilità.

Lo scopo dell'intervento è senza dubbio quello di incentivare la capitalizzazione delle imprese: le società capaci di migliorare il rapporto tra debiti e mezzi propri, riportandolo a livelli più fisiologici, non solo eviteranno il ripetersi di situazioni fiscalmente penalizzanti, ma potranno anche recuperare quelle deduzioni a suo tempo non spettanti.

La miglior politica, risulterà essere quella di adottare schemi operativi revisionali, la cui pianificazione deve avere come obiettivo quello di riequilibrare la situazione debitoria, individuando il livello di indebitamento che consenta una piena deducibilità degli oneri finanziari.

E' da dire, però, che la nuova soglia di deduzione può non essere pienamente controllabile da parte dell'impresa, dipendendo, in larga sostanza da risultati economici: anche ricapitalizzando, e riducendo l'indebitamento, potrebbe accadere che il Reddito operativo si riduca a seguito di un cattivo andamento aziendale, ed in tal caso parte degli interessi passivi potrebbe comunque rimanere indeducibile.

Per limitare gli effetti delle nuove norme, le società dispongono di due strumenti: da un lato il riporto senza limiti temporali degli oneri finanziari indeducibili e dall'altro l'adesione al consolidato fiscale nazionale, che può consentire l'utilizzo del ROL di altre imprese di uno stesso gruppo.

2.2 Aspetti soggettivi

La novella disciplina in materia di deducibilità degli interessi passivi attrae tutti i soggetti IRES, lasciando fuori le imprese individuali e le società di persone, tanto che non è da escludere che talune S.r.l. di minori dimensioni, che non realizzano un volume di reddito operativo capiente per coprire gli interessi passivi, saranno indotte, nei prossimi anni, a trasformare la loro natura giuridica per sfuggire alla disciplina.

Restano esclusi dall'applicazione delle nuove disposizioni:

- Ù le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'art. 1, D.Lgs. 87/92;
- Ù le imprese di assicurazione;
- Ù le holding di gruppi bancari ed assicurativi;
- Ù le società consortili per l'esecuzione di lavori pubblici;

- Û le società di progetto;
- Û le società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti;
- Û le società il cui capitale sociale è costituito prevalentemente da enti pubblici che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia nonché per lo smaltimento e la depurazione.

2.3 Aspetti oggettivi

Il nuovo art. 96 al comma 3 definisce le categorie di interessi ed oneri finanziari, nonché proventi ed oneri assimilati, oggetto della disposizione.

Interessi passivi capitalizzati

Viene chiarito che le nuove regole di deducibilità si applicano agli interessi passivi non capitalizzati: dal conteggio risultano, infatti, esclusi gli interessi passivi imputati ad incremento del costo dei beni.

Interessi impliciti di natura commerciale

Risultano esclusi dalla nuova disposizione, gli interessi passivi impliciti di natura commerciale, pur essendo, invece, inclusi gli interessi attivi impliciti della medesima natura ossia il *quid pluris* aggiunto al credito commerciale in virtù di un piano di pagamento frazionato nel tempo.

Proventi/oneri finanziari ed assimilati

La Finanziaria 2008 chiarisce che oggetto delle nuove disposizioni sono oneri/proventi finanziari ed assimilati derivanti da

- Û Contratti di mutuo;
- Û Contratti di locazione finanziaria;
- Û Emissione di obbligazioni e titoli similari;
- Û Qualsiasi rapporto avente causa finanziaria.

L'indeterminatezza di quest'ultimo punto crea la necessità di chiarimenti in merito a quanto attiene, in particolare, gli oneri assimilati, quali ad esempio le commissioni di natura finanziaria sostenute a vario titolo dalle società.

Confluiscono nella disciplina in commento anche gli interessi passivi impliciti desunti da contratto di locazione finanziaria, mentre tra quelli attivi vengono annoverati quelli virtuali verso la Pubblica Amministrazione.

Interessi passivi regolati da norme proprie

Per talune tipologie di interessi si prevede l'applicazione in via prioritaria di norme che ne prevedono l'indeducibilità assoluta. E' il caso de:

- Ø Art. 90 comma 2, del TUIR in materia di immobili;
- Ø Art. 110 commi 7 e 10, del TUIR circa i rapporti con soggetti residenti in paesi black list;
- Ø Art. 3 comma 15 della L. 549/1995 in materia di titoli obbligazionari;
- Ø Art. 1 comma 465 dalla L. 311/2004 in ordine ai prestiti concessi dai soci di società cooperative.

2.4 Casi particolari

Consolidato nazionale

Le società che applicano il regime del consolidato possono sfruttare la capienza di deduzione non sfruttata da una determinata società a favore di un'altra società del gruppo che presenta un residuo di interessi passivi indeducibile nelle seguenti modalità:

- Ø Ogni società calcola il 30% del propri ROL e poi effettua il confronto con i propri interessi passivi;
- Ø Se una società dovesse presentare un ammontare di interessi che supera il 30% del proprio ROL allora l'eccedenza può essere assegnata a controllate operative, se dotate di ROL eccedente.

Operativamente, ciascuna società svolgerà i conteggi del ROL nel modello UNICO individuale, prendendo in riferimento i dati del proprio conto economico.

Se sorge un'eccedenza indeducibile in capo alla singola società, questa viene comunicata alla consolidante che, nel modello CNM (dichiarazione del gruppo) potrà portarla in deduzione se, e nella misura in cui, vi siano eccedenze di segno inverso in capo ad altre società. Lo stesso meccanismo di compensazione di gruppo si applica per le eccedenze indeducibili riportate da esercizi precedenti, eccezion fatta per quelle sorte prima dell'avvio del regime, che restano utilizzabili solo internamente dalla società che le aveva prodotte.

Holding

Le holding che esercitano in via esclusiva o prevalente attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, risultano quantomai penalizzate dalla nuova disciplina.

I dividendi percepiti dalle partecipate, che rappresentano i proventi di tali società, si inscrivono, infatti, nel conto economico al di fuori del valore della produzione.

Il ROL tende quindi ad azzerarsi, rendendo gli interessi integralmente indeducibili.

L'unica via di fuga, in questi casi pare essere quella dell'adesione al consolidato nazionale.

Immobiliari

Per le società immobiliari il sistema di deduzione risulta totalmente modificato: La Finanziaria 2008 stabilisce l'ordinaria deducibilità degli interessi passivi legati ai finanziamenti sottoscritti per l'acquisto di fabbricati non strumentali e conferma il divieto di deduzione degli interessi passivi di funzionamento per le società che detengono fabbricati non strumentali.

Per le società che detengono immobili strumentali, gli interessi inclusi nel costo degli stessi non rientrano nelle disposizioni previste dal nuovo art. 96, in quanto capitalizzati.

Operazioni straordinarie

Nell'ipotesi di operazioni di fusioni e scissioni, le regole restrittive relative alle modalità di utilizzo delle perdite pregresse si applicano anche agli interessi passivi oggetto di riporto ai successivi periodi d'imposta.

Nel caso di fusione, la società incorporante potrà riportare a nuovo le eccedenze indeducibili delle società fusa, per dedurle compensandole con eccedenze positive proprie, solo in presenza dei limiti previsti per il riporto delle perdite fiscali dall'art. 172, comma 7, TUIR, secondo cui non sono in alcun modo riportabili gli importi che eccedono i rispettivi patrimoni netti contabili delle società che partecipano alla fusione.

3. Ammortamenti e leasing (art. 1, comma 33, 81, 82)

L'art. 1, c. 33, della Finanziaria 2008 modifica le norme sulla deduzione di ammortamenti e *leasing*, rendendo meno rapido il recupero fiscale del costo degli investimenti.

Mediante l'abrogazione del c. 3 dell'art. 102 del Tuir, vengono eliminati gli ammortamenti anticipati¹ e accelerati².

Viene inoltre corretto il c. 7 dell'art. 102, stabilendo una nuova durata minima per i contratti di *leasing*, portata a due terzi del periodo di ammortamento, con limiti di 11 e 18 anni per gli immobili.

Regole invariate, invece, per i *leasing* di autovetture.

¹ Che consentivano di raddoppiare la quota ordinaria nei primi tre esercizi.

² Che prevedevano l'utilizzo di aliquote maggiorate per un più intenso utilizzo rispetto alla media del settore.

3.1 Ammortamenti

L'eliminazione degli ammortamenti anticipati ed accelerati, opera a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e riguarda anche beni entrati in funzione in anni precedenti.

Tale provvedimento investe non solo società di capitali ma anche imprese Irpef, Per attenuare l'impatto della stretta, il comma 34 della Finanziaria 2008 contiene una specifica disposizione transitoria in base alla quale, ai beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nel 2008, non si applica la riduzione a metà del coefficiente, prevista dal c. 2 dell'art. 102 del Tuir per il primo esercizio di ammortamento.

Questa norma, che non riguarda le autovetture aziendali ed i beni di cui all'art. 102 bis, c. 7, del Tuir, può essere applicata anche in via extracontabile, deducendo in dichiarazione le eventuali quote non imputate a conto economico.

Tabella 2: Calcolo delle quote di ammortamento deducibili per i beni acquistati nel 2008

Cespiti di costo pari a 1.000 acquistati ed entrati in funzione nel corso dell'esercizio 2008.

Coefficiente di ammortamento 15%

Ammortamento deducibile: $1.000 \times 15\% = 150$

Ammortamento imputato a conto economico: 75

Variazione in diminuzione nel Mod. Unico 2009: 75

Tale agevolazione non riguarda i cespiti acquistati nel 2007, il cui processo di ammortamento sia stato rinviato all'anno successivo in quanto entrati in funzione solo dal 1° gennaio 2008. Per questi beni, infatti, come pure per quelli acquistati "usati" nel 2008, il primo anno di ammortamento subirà ancora la riduzione alla metà del coefficiente tabellare.

L'ulteriore importo stanziato nel 2008 rispetto alle regole ordinarie (cioè l'eccedenza rispetto al 50%), non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi all'esercizio 2009.

Questi ultimi, pertanto, dovranno essere determinati sulla base del reddito che sarebbe scaturito nel 2008, riducendo alla metà le quote del primo esercizio.

Si precisa che, qualora una società, in linea con l'applicazione del principio di continuità dei criteri di valutazione, continui ad imputare quote più elevate in bilancio, in sede di dichiarazione dovrà procedere ad effettuare variazioni in aumento dell'importo che eccede quello derivante dalle aliquote fiscali ordinarie.

3.2 Leasing

In base al nuovo c. 7 dell'art. 102 del Tuir, la deduzione dei canoni imputati a conto economico è consentita, limitatamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati dal 1° gennaio 2008, solo se il periodo contrattuale è almeno pari, per i beni mobili e per quelli immateriali, ai due terzi (in precedenza: metà) del tempo di ammortamento.

Tabella 3: Calcolo della durata minima dei contratti di leasing per i beni mobili e per quelli immateriali

| |
|--|
| <p>Impianto con coefficiente del 20%</p> <p>Periodo di ammortamento in anni: $(100 / 20) = 5$ (pari a 60 mesi)</p> <p>Durata leasing: almeno $(60 \times 2/3) = 40$ mesi</p> |
|--|

Per i beni immobili, viene introdotto un minimo assoluto di 11 anni e un tetto del minimo di 18 anni.

In particolare, per gli immobili con coefficiente di ammortamento superiore al 6%, che hanno cioè un tempo di ammortamento inferiore a 16 anni e mezzo, scatta la durata minima di 11 anni. Per il caso di coefficienti compresi tra il 6 e il 3,7%, la durata sarà pari ai due terzi del periodo di ammortamento, mentre per coefficienti inferiori a quest'ultima misura, si applica il tetto di 18 anni.

Tabella 4: Calcolo della durata minima dei contratti di leasing per i beni immobili

| Coefficiente | Periodo di ammortamento | Durata minima contratto |
|---------------------------|---|---|
| Superiore al 6% | $(100/6,1) = 16,4$ anni → inferiore a 16,5 anni (198 mesi) | $2/3$ → inferiore a 11 anni Durata minima: 11 anni |
| Dal 6% (compreso) al 3,7% | $(100/6) = 16,667$ anni = 200 mesi $(100/3,7) = 27$ anni = 324 mesi Compreso tra 200 e 324 mesi | $2/3$ del periodo di ammortamento |
| Inferiore al 3,7% | Superiore a 324 mesi | 18 anni |

Le nuove durate, si applicano ai contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2008.

Il periodo minimo di due terzi dell'ammortamento non vale per i *leasing* di mezzi di trasporto indicati nella lett. b) dell'art. 164 del Tuir, per i quali viene mantenuta la maxi durata di 48 mesi

introdotta dal D.L. 223/2006 con effetto dai contratti sottoscritti dal 12 agosto 2006, con riguardo a tutte le **autovetture** aziendali, anche quelle concesse in benefit ai dipendenti.

3.3 Acquisto o leasing

L'eliminazione degli anticipati e la nuova durata minima dei leasing comportano modifiche nella convenienza fiscale delle diverse forme di investimento: acquisto diretto o locazione finanziaria.

Come evidenziato nella tabella sottostante, con le regole in vigore dal 2008, a prescindere dal coefficiente di ammortamento del bene, il recupero del costo attraverso il leasing risulta sempre più rapido di quanto avviene con l'investimento diretto.

Tabella 5: Confronto "fiscale" tra acquisto e leasing

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Si ipotizzi un investimento effettuato in data 1° gennaio 2009 (quando non sarà applicabile la regola transitoria sugli ammortamenti). | | | | | |
| Costo pari a 2.000 | | | | | |
| Aliquota 20% | | | | | |
| Durata <i>leasing</i> : 40 mesi (2/3 del periodo di ammortamento) | | | | | |
| 1) Acquisto diretto | | | | | |
| Esercizi | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Ammortamento deducibile | 200 (ord. ridotto alla metà) | 400 | 400 | 400 | 200 |
| 2) Leasing | | | | | |
| Esercizi | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Quota capitale canoni deducibile | (2.000 /40 x 12) = 600 | 600 | 600 | (2000 /40 x 4) = 200 | |

3.4 Ammortamento dei terreni

Il Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006³ (di seguito Decreto), come è noto, ha modificato le modalità di determinazione delle quote di ammortamento deducibili dei fabbricati strumentali insistenti su terreni sottostanti, prevedendo che esse vengano calcolate sul valore dell'immobile al netto del valore delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono

³ V. Circolare Studio n. 2/2007

pertinenze, ponendo fine, in assenza di specifiche disposizioni legislative, al dibattito in merito alla possibilità o meno di ammortizzare i terreni⁴.

Il Collegato alla Finanziaria 2007, oltre ad estendere la disciplina dell'indeducibilità del terreno anche ai fabbricati strumentali acquisiti mediante locazione finanziaria, considerando come valore complessivo la quota capitale del canone in capo al concedente, chiarisce che il costo da attribuire alle dette aree, se non acquistate autonomamente, è dato dal maggiore tra il valore iscritto in bilancio nell'anno di acquisto a tale titolo e quello corrispondente al 20%, o al 30% per i fabbricati industriali, del costo complessivo stesso.

La nuova disciplina ha creato non poche incertezze sulle modalità di applicazione dei dettami appena esposti.

La Finanziaria 2008 ha definitivamente risolto la questione avente ad oggetto la ripartizione tra fabbricato ed area sottostante, delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte relativamente ai fabbricati strumentali già acquisiti nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 4 luglio 2006.

Viene previsto, infatti, che le quote di ammortamento fiscalmente dedotte nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 4 luglio 2006 siano da riferire proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.

Nella tabella seguente si propone un esempio di calcolo dell'ammortamento con ripartizione delle quote tra fabbricato ed area sottostante.

Tabella 6: Calcolo delle quote di ammortamento degli immobili

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|
| Valore dell'immobile | | 1.000.000 | |
| Valore del fabbricato | | 700.000 (1.000.000*70%) | |
| Valore dell'area sottostante | | 300.000 (1.000.000*30%) | |
| | | | |
| Valore ammortizzato | € 800.000,00 | Riferibile al fabbricato | 560.000 (800.000*70%) |
| | | Riferibile all'area | 240.000 (800.000*30%) |
| | | | |
| Valore da ammortizzare | € 200.000,00 | Riferibile al fabbricato | 140.000 (200.000*70%) |
| | | Riferibile all'area | 60.000 (200.000*30%) |

⁴ L'ammortamento comunque rimarrà consentito in nei casi in cui l'uso del terreno determini un depauperamento del valore (es. cave – discariche).

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti

Napoli, 3 marzo 2008

Dott.ssa Francesca Sanseverino